

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 25/05/2018

FATTO

Il ricorrente in data 17.06.2011 stipulava con l'intermediario convenuto due rispettivi contratti di finanziamento con durata pari a n.120 rate fisse mensili, il primo con cessione del quinto dello stipendio e il secondo con delegazione di pagamento. Essi sono stati estinti contestualmente in via anticipata previa emissione da parte dell'intermediario del conteggio estintivo alla data del 27.07.2015, in corrispondenza della 48^a rata per entrambi i rapporti di finanziamento. Dopo la proposizione del reclamo, avvenuta il 29.03.2017, ritenendo insoddisfacente l'esito dello stesso, il ricorrente in data 16.05.2017 adiva questo Arbitro chiedendo la condanna dell'intermediario alla restituzione delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti nella misura di € 4.779,72 per il primo finanziamento e di € 4.765,68 per il secondo, in applicazione del principio del *pro rata temporis*. A fronte della richiesta il ricorrente pretende il pagamento delle spese di assistenza difensiva, mentre non avanza richiesta di interessi.

L'intermediario convenuto non presenta controdeduzioni.

DIRITTO

Sulla questione legata al rimborso degli oneri a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, ex art.125-sexies del D.lgs.385/93, si richiama il costante orientamento dell'Arbitro secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione



del quinto della retribuzione o della pensione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi “up-front” e “recurring”, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale “*ratione temporis*”, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014).

Nel caso *de quo*, le commissioni genericamente richieste dal ricorrente e i premi assicurativi non goduti sono da ricondurre alle commissioni bancarie (lettera F), a quelle di intermediazione (lettera G) e al premio assicurativo (lettera E) indicati nel frontespizio del contratto. Dal regolamento contrattuale versato in atti è possibile individuare le attività remunerate dalle voci di costo e con riferimento alle commissioni bancarie e ai premi assicurativi per costante orientamento dell'Arbitro non può non riconoscersi la natura di oneri *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento n. 5031/2017). Parimenti sono da ricondursi fra i costi *recurring* anche le commissioni di intermediazione previste dalla lettera G del contratto, in quanto la loro descrizione non è distinta dalle altre voci, mancando la specifica della quota di commissione prevista in favore dell'Agente in attività finanziaria (o del Mediatore creditizio) e quella in favore di altri intermediari finanziari convenzionati (società mandataria).

Per entrambi i finanziamenti esistono le rispettive lettere liberatorie attestanti l'effettiva estinzione anticipata e risulta anche che l'intermediario ha provveduto già ad un parziale ristoro in sede di conteggio estintivo. In particolare, nel primo finanziamento sono stati riconosciuti € 370,08 e nel secondo € 369,36, riferiti alle commissioni di intermediazione.

Alla luce di quanto sopra premesso, tenuto conto delle somme già oggetto di rimborso, spetta al ricorrente la retrocessione delle commissioni bancarie, di intermediazione e dei premi assicurativi, alla cui determinazione si giunge sulla base dei principi affermati nelle decisioni del Collegio di Coordinamento nn.6167/2014; 10003/2016; 10017/2016; 10035/2016; 10929/2016 e 5031/2017.

Per il primo finanziamento si ottiene che la somma spettante è di € 4.779,72 pari a quanto richiesto dal ricorrente, come determinata nel prospetto che segue.

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
commissioni bancarie				218,40	131,04			131,04
commissioni di intermediazione				7.735,61	4.641,37		370,08	4.271,29
oneri assicurativi				628,99	377,39			377,39
Totale								4.779,72

Per il secondo finanziamento le determinazioni effettuate portano al risultato della tabella infra.

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
commissioni bancarie				217,80	130,68			130,68
commissioni di intermediazione				7.714,36	4.628,62		369,36	4.259,26
oneri assicurativi				627,26	376,36			376,36
Totale								4.766,29

Dal conteggio ottenuto, nonostante emerga una somma superiore a quella richiesta dal ricorrente, non può che ammettersi a rimborso l'importo di € 4.765,68 nei limiti della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

domanda. Conseguentemente, il Collegio riconosce al ricorrente la somma complessiva di € 9.545,40, al netto di quanto già corrisposto dall'intermediario. La domanda di ristoro delle spese di assistenza tecnica professionale è, invece da respingersi, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 9.545,40.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI